

STATUTO

Articolo 1

Costituzione, sede e durata

E' costituita, a norma degli articoli 11 e seguenti codice civile, l'Associazione denominata "**Distretto del Cibo della Frutta**".

L'Associazione ha la propria sede legale in **Lagnasco**, presso la Casa Comunale.

Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dell'Assemblea degli associati, sedi operative e rappresentanze.

L'Associazione ha durata **illimitata**.

Articolo 2

Scopo e finalità

L'Associazione, apartitica, aconfessionale e **senza finalità lucrative**, ha come scopo la costituzione di un **Distretto del Cibo con indirizzo frutticolo**, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001 numero 228, come modificato dall'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017 numero 205, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2019, nonché della legge Regione Piemonte 22 gennaio 2019 numero 1 e del Regolamento adottato con Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte numero 23-2277 del 13 novembre 2020.

Il Distretto del Cibo della Frutta persegue le seguenti finalità:

- creare uno strumento innovativo di *governance* pubblico-privata di un sistema unitario per la promozione dei prodotti tipici di qualità;
- promuovere lo sviluppo territoriale dell'area distrettuale del territorio dei Comuni associati;
- promuovere la coesione e l'inclusione sociale all'interno dell'area stessa, con particolare riguardo ai lavoratori impegnati nelle filiere produttive locali e alle comunità territoriali con le quali le filiere interagiscono;
- favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale;
- garantire la sicurezza alimentare dei prodotti e tutelare la salute dei lavoratori;
- diminuire l'impatto ambientale delle produzioni;
- ridurre lo spreco alimentare;
- salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole, agroalimentari e l'enogastronomia.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Piemonte e, in particolare, nel territorio dei Comuni associati.

Articolo 3

Attività

Coerentemente allo scopo e alle finalità indicate, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- valorizzare l'identità comune e riconoscibile delle produzioni di eccellenza tramite il rafforzamento della politica di filiera agricola ed agroalimentare;
- istituire una *governance* di un sistema unitario per la promozione dei

prodotti tipici di qualità;

- promuovere l'immagine e le attività del Distretto con l'utilizzo di una strategia comune di informazione e comunicazione;
- favorire l'integrazione e la promozione congiunta dei prodotti del Distretto;
- favorire la vendita diretta e l'accoglienza di qualità in azienda anche con apposito disciplinare;
- diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole ed agroalimentari;
- promuovere il rispetto della legalità, dell'etica e della responsabilità sociale nei soggetti aderenti al Distretto;
- individuare possibili misure di finanziamento pubblico che possano utilmente contribuire allo sviluppo del Distretto;
- motivare e stimolare la partecipazione al Distretto illustrando i vantaggi specifici dell'adesione ad una rete che utilizza un marchio comune per la promozione del territorio in ambito locale, nazionale ed internazionale.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività diverse, connesse, affini, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla normativa vigente, e compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie o utili per la realizzazione dello scopo associativo.

Articolo 4

Associati

L'Associazione è aperta a tutti i soggetti, privati o pubblici, che abbiano la sede legale e/o operativa anche all'interno del territorio del Distretto e che esercitino attività coerenti con le finalità sopra riportate, impegnandosi concretamente per la loro realizzazione.

Gli enti di ricerca, le università e le organizzazioni di rappresentanza aderenti all'Associazione possono avere la sede legale e/o operativa anche al di fuori del territorio di riferimento del Distretto.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione:

- le associazioni di categoria agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del Distretto;
- le organizzazioni di produttori del settore frutta presenti e che operano nel territorio di riferimento del Distretto;
- i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, con almeno una sede operativa nel territorio di riferimento del Distretto;
- gli enti locali;
- le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- i poli di innovazione;
- le Agenzie Turistiche Locali (ATL), gli Enti di Ricerca, le Università e altri soggetti pubblici legati ad attività funzionalmente inerenti alle finalità del Distretto;
- altri soggetti pubblici o privati, rappresentativi di interessi collettivi, che perseguano gli obiettivi del Distretto e che con esso definiscano un sistema di relazioni sinergiche afferenti alla filiera frutta;
- le Associazioni di rappresentanza della distribuzione e della somministrazione alimentare presenti ed attive nel territorio di

riferimento del Distretto;

- le Associazioni dei consumatori ed i Gruppi d'Acquisto, le Associazioni per la solidarietà alimentare.

Tutti gli associati hanno **diritto** a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti gli associati hanno i seguenti **obblighi**:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi associativi nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi dell'associazione per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati devono accettare e rispettare gli obblighi imposti dallo Statuto e la loro attività deve rientrare nell'ambito delle finalità dell'Associazione.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

È rimessa ad apposito regolamento, da predisporre a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea, la disciplina delle modalità di richiesta di adesione ovvero rinnovo.

Articolo 4-bis

Esclusione dell'associato

L'esclusione di un associato è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e segnatamente per l'assunzione di comportamenti in contrasto con gli scopi e le norme dell'Associazione, secondo quanto potrà essere precisato in apposito regolamento predisposto a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea in osservanza dello Statuto e dei regolamenti.

Articolo 4-ter

Recesso dell'associato

Qualunque associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'associato a comunicare il proprio recesso e deve essere comunicata per iscritto all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi la telecopia (fax) e la posta elettronica.

La dichiarazione di recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Qualora il recesso sia per giusta causa esplica i suoi effetti

immediatamente dal momento della ricezione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato anteriormente al momento della sua efficacia.

In particolare l'associato è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale è effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 5 **Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei Conti.

a) Assemblea Generale

Articolo 6 **Generalità**

L'Assemblea Generale è l'**organo sovrano** dell'Associazione cui hanno diritto di partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

Il voto è individuale e può essere delegato ad un altro membro, ad eccezione della deliberazione di scioglimento.

Ciascun membro non può avere più di una delega di voto.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta che:

- almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta scritta e motivata;
- il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario con delibera adottata a maggioranza dei suoi membri.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati: la convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con avviso scritto, da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione a mezzo posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, telecopia (fax), telegramma, applicativi smartphone quali "Whatsapp" e "Telegram" o altri applicativi equipollenti, contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la **metà** degli associati e delibera a **maggioranza dei votanti presenti**. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e l'Assemblea delibera a **maggioranza degli intervenuti**. L'Assemblea in seconda convocazione potrà essere convocata anche nello stesso giorno della prima.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di **almeno tre quarti degli associati** e il voto favorevole della **maggioranza dei presenti**.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno **tre quarti degli associati**.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età.

Le modalità di votazione sono di volta in volta stabilite dall'Assemblea.

Articolo 7

Attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- dare eventuale indicazione sui nominativi di Presidente e Vicepresidente;
- eleggere il Revisore Unico dei Conti;
- procedere all'esame ed all'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo di spesa dell'Associazione;
- deliberare le linee di indirizzo dell'Associazione;
- deliberare gli eventuali compensi agli organi statutari;
- ratificare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione;
- discutere e deliberare sugli argomenti che hanno determinato la convocazione straordinaria.

b) Consiglio Direttivo

Articolo 8

Generalità

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione dura in carica **3** (tre) **anni** ed è composto da un minimo di **nove** ad un massimo di **quindici membri**, scelti tra gli associati o tra le persone indicate dagli associati non persone fisiche.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione, nonché, se del caso ed anche tra i non associati, il Segretario ed il Tesoriere, attribuendo loro, al momento della nomina, poteri e funzioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante avviso scritto, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione a mezzo posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, telecopia (fax), telegramma, applicativi smartphone quali "Whatsapp" e "Telegram" o altri applicativi equipollenti, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione.

In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a 3 (tre) giorni.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri eletti.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale dell'adunanza è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Articolo 9

Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo, **organo di amministrazione ordinaria e straordinaria**, svolge tutti i compiti inerenti a tale funzione.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

- deliberare il programma e le attività dell'Associazione nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea;
- definire le strategie e le iniziative, in particolare di carattere economico, volte a raggiungere le finalità dell'Associazione;
- promuovere le relazioni, le iniziative e il confronto con le Istituzioni pubbliche e gli Enti di varia natura;
- predisporre il bilancio consuntivo e il preventivo di spesa dell'Associazione;
- stabilire la data di convocazione dell'Assemblea;
- determinare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- elaborare le proposte di regolamento interno che dovranno essere ratificate dall'Assemblea;
- deliberare la partecipazione ad enti, associazioni o società.

c) Presidente

Articolo 10

Generalità

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, resta in carica **3 (tre) anni** ed è rieleggibile.

Il Presidente ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività dell'Associazione, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la **firma sociale** e la **rappresentanza legale** di fronte ai terzi e in giudizio. Egli può rilasciare mandati generali e speciali.

Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità ai sensi del presente Statuto.

In caso di dimissioni o cessazione a qualsiasi titolo del Presidente, l'incarico viene assunto dal Vicepresidente che ne assume le funzioni con l'obbligo di convocare senza indugio il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente.

d) Revisore dei Conti

Articolo 11

Generalità

Il Revisore dei Conti, qualora necessario, è eletto dall'Assemblea degli associati, dura in carica **3 (tre) anni** e può essere riconfermato. Può intervenire alle sedute dell'Assemblea degli associati e a quelle del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione in analogia a quanto previsto dall'articolo 2403 e seguenti del codice civile.

Il Revisore dei Conti deve essere un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali, ai sensi della vigente normativa in materia.

In particolare il Revisore ha il compito di controllare, almeno trimestralmente, la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci e di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

Articolo 12

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo versato dagli associati;
- dai contributi di enti pubblici o privati e da ogni altro provento previsto dalle leggi vigenti;
- dai finanziamenti e contributi comunitari, nazionali e regionali;
- dai beni mobili o immobili che, per acquisto, lascito, donazione o a qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione.

L'Associazione non può distribuire in alcun modo, diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati al patrimonio dell'Associazione o allo svolgimento dell'attività statutaria.

Articolo 13

Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- contributi versati in sede di costituzione;
- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente all'attuazione delle finalità dell'Associazione.

Articolo 14

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo d'esercizio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese sostenute, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il 31 ottobre di ogni anno.

E' altresì nella facoltà del Consiglio Direttivo redigere bilanci pluriennali.

E' fatto **divieto di distribuire**, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione agli associati, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 15

Liquidazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea straordinaria approvata con il voto favorevole di almeno **3/4** (tre quarti) **degli associati**, con esclusione dell'utilizzo delle deleghe.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (articoli 11 e seguenti), sarà **devoluto ad altri Enti/Istituti**

aventi finalità uguali o analoghe, operanti nel territorio.

Articolo 16

Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.